

COMUNICATO

Con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con i Ministri delle Politiche Agricole e Forestali e dell'Interno, del 28/11/2014 ([pubblicato in G.U. n 284 del 06/12/2014](#))

è stata rivista la tassazione IMU sui terreni agricoli per l'anno 2014. In detto Decreto venivano individuate tre diverse fasce altimetriche, con corrispondenti differenti impatti in termine di imposizione IMU sui terreni agricoli. In particolare:

- terreni situati in Comuni con altitudine maggiore o uguale a 601 metri: totalmente esenti dall'IMU;

- terreni situati in Comuni con altitudine compresa tra 281 e 600 metri: esenzione dall'IMU per i soli terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola (ovvero per quelli concessi in affitto o in comodato da tali soggetti a coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola) come da [risoluzione ministeriale n.2 del 3 febbraio 2015](#);

- terreni situati in Comuni con altitudine minore o uguale a 280 metri (**qual'è il Comune di Sant'Omero**): nessuna esenzione dall'IMU.

A seguito di sospensione delle disposizioni del suddetto Decreto Ministeriale del 28 novembre 2014, intervenuta con provvedimento del Presidente del TAR del Lazio, sospensione però non confermata nella seduta del 21 gennaio scorso, il Consiglio dei Ministri si è riunito venerdì 23 gennaio ed ha approvato il [D. L. n. 4/2015](#) in cui viene stabilito invece che a decorrere dall'anno 2015 (con salvaguardia delle esenzioni previste per il solo anno 2014 dal precedente Decreto del 28/11/2014) sono esenti dall'IMU i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, ubicati nei Comuni classificati all'elenco ISTAT come **“Totalmente Montani”** e quelli posseduti e condotti dai Coltivatori Diretti e dagli IAP iscritti alla previdenza agricola (ovvero concessi in affitto o in comodato a tali soggetti) ubicati nei Comuni classificati come **“Parzialmente Montani”**. In tale elenco ISTAT il **Comune di Sant'Omero** viene definito come **“Non Montano”**, e pertanto, a far data dal 1 gennaio 2015, i terreni agricoli ivi ubicati non beneficeranno di alcuna esenzione IMU.

Da quanto sopra esposto consegue che nel Comune di Sant'Omero:

a) Per l'anno d'imposta 2014 è dovuta l'IMU sui terreni agricoli con scadenza al 10/02/2015;
b) Per l'anno d'imposta 2015 è dovuta l'IMU sui terreni agricoli con scadenze al 16/06/2015 e 16/12/2015.

Per il calcolo dell'IMU dovuta sui terreni agricoli sono applicabili le regole ordinarie previste dalla vigente normativa e riportati nell'art. 6, comma 4, e nell'art. 10, comma 2 del [vigente regolamento comunale](#).

L'IMU è dovuta in **AUTOLIQUIDAZIONE**;

L'aliquota da applicare per l'anno d'imposta 2014 è dello 0,76 %, come da risoluzione ministeriale n.2 del 3 febbraio 2015;

Il codice IMU da utilizzare per il versamento dell'imposta con modello F24 è 3914;
Il codice catastale del Comune di Sant'Omero è I348.

L'ufficio Tributi è a disposizione per eventuali chiarimenti ai seguenti contatti:

Tel. 0861 / 88098 - 818682

e-mail:tributi@comune.santomero.te.it